



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO **deliberato in data 15/02/2016**

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTI gli artt. 5, 22, 27, 28 e 29 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416;
VISTO l'art. 10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/04/1994, n. 297;
VISTI gli artt. 49, 50, 51 e 53 dell'O.M. 15 luglio 1991, n. 215;
VISTO il D.I. 01/02/2001, n. 44;
VISTA la L. 13/07/2015, n. 107;
VISTO l'art. 3 del D.P.R. del 8/03/1999, n. 275 come modificato dalla L.n. 107 del 13/07/2015 ;
VISTO l'art. 11 del T.U. 16/04/1994, n. 297 come modificato dalla L.n. 107 del 13/07/2015

EMANA

il seguente regolamento:

ART. 1 - Funzioni del Consiglio di Istituto

Le funzioni del C.d.I. sono previste dalla normativa vigente di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416; T.U. 16/04/1994, n. 297; D.I. 01/02/2001, n. 44 e la L.107 del 13/07/2015 e automaticamente integrate da successive previsioni normative.

Il Consiglio di Istituto definisce gli indirizzi generali per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione. In particolare:

1. approva il POF triennale;
2. sceglie un docente e due genitori quali componenti del Comitato per la Valutazione dei Docenti
3. approva il Programma Annuale, le sue modifiche ai sensi del D.I. 44/2001 e il Conto Consuntivo;
4. fornisce al Dirigente scolastico i criteri per la negoziazione in merito a:
 - a) contratti di sponsorizzazione;
 - b) utilizzazione di locali, beni o siti informatici appartenenti all'istituzione scolastica da parte di soggetti terzi;
 - c) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto di terzi;
 - d) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
 - e) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività di insegnamento;
 - f) partecipazione a progetti internazionali;
5. delibera in via preventiva:
 - a) l'accettazione di legati, eredità, donazioni;
 - b) la costituzione o partecipazione a fondazioni e borse di studio;
 - c) la stipula di mutui e contratti di durata pluriennale, di contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla scuola;
 - d) l'adesione a reti di scuole o a consorzi;

- e) l'acquisto di immobili;
 - f) l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno;
 - g) la partecipazione della scuola a iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici e privati;
6. fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
- a) adozione del regolamento interno dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio
 - b) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
 - c) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
 - d) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto
7. Indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe

Nell'espletamento delle proprie funzioni, il Consiglio di Istituto si propone di agire in armonia e serena collaborazione con gli altri Organi operanti nella scuola, nel rispetto delle rispettive competenze: il Dirigente scolastico, responsabile della gestione delle risorse; il Collegio dei docenti, organo professionale competente in materia di didattica.

ART. 2 - Presidente

1. Il Consiglio di Istituto è presieduto da uno dei suoi membri eletto tra la componente genitori nella prima riunione utile.
2. L'elezione avviene tramite votazione a scrutinio segreto e richiede, in prima istanza, la maggioranza assoluta dei componenti; in caso di mancato raggiungimento del quorum, la votazione si ripete e l'elezione avviene a maggioranza relativa dei votanti (la metà più uno dei voti validi).
3. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
 - convoca, di propria iniziativa o su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri, le riunioni del Consiglio di Istituto, concordandone l'ordine del giorno con il Presidente della Giunta Esecutiva; il Presidente del Consiglio di Istituto ha facoltà di inserire nell'ordine del giorno punti di propria scelta, ma è tenuto ad inserirvi anche tutti i punti richiesti dal Presidente della Giunta Esecutiva;
 - assicura il corretto andamento delle riunioni e l'ordinata e completa trattazione dell'ordine del giorno, garantendo la parola a tutti i consiglieri che ne facciano richiesta nel rispetto dell'ordine di iscrizione degli interventi e adoperandosi per il mantenimento di un clima di serena, corretta e costruttiva discussione, con potere di limitare i tempi d'intervento anche al fine di reprimere eventuali turbative;
 - accorda la parola a eventuali partecipanti esterni che possano a suo giudizio dare un contributo alla discussione;
 - garantisce il regolare funzionamento del Consiglio e ne sollecita l'adempimento delle funzioni, controllando le presenze dei consiglieri, acquisendo le comunicazioni delle assenze e proponendo la decadenza dei membri che si assentino senza giustificati motivi per il numero di riunioni indicato nel successivo articolo 7;
 - rappresenta il Consiglio nelle manifestazioni ufficiali e negli incontri con soggetti esterni.

ART. 3 - Vicepresidente

In assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte da un Vicepresidente eletto in seno al Consiglio tra i membri della componente genitori, con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza relativa dei votanti (la metà più uno dei voti validi).

ART. 4 - Segretario

All'inizio di ogni riunione il Presidente sceglie, tra i consiglieri che abbiano dichiarato la propria disponibilità, il segretario verbalizzante; la funzione di segretario può essere affidata senza soluzione di continuità sempre al medesimo consigliere.

ART. 5 - Giunta Esecutiva

1. Per l'espletamento dei propri compiti il Consiglio di Istituto si avvale dell'ausilio della Giunta Esecutiva, organo composto da due membri di diritto (Dirigente scolastico e Direttore S.G.A.) e quattro membri eletti in seno al Consiglio stesso tra le varie componenti (2 genitori, 1 docente, 1 A.T.A.), a maggioranza semplice dei votanti (la metà più uno), tramite votazione a scrutinio segreto. Ciascun consigliere esprime il voto per tutti e quattro i membri da eleggere, a prescindere dalla componente cui appartiene.
2. La G.E. svolge i seguenti compiti:
 - prepara le riunioni del Consiglio di Istituto, svolgendo attività istruttoria e propedeutica alle delibere;
 - propone al Consiglio le delibere da adottare;
 - esamina ed esprime il proprio parere in merito agli atti contabili da sottoporre al Consiglio (Programma Annuale; variazioni e modifiche al Programma; Conto consuntivo) e predispose la relazione illustrativa del Programma Annuale;
 - svolge le funzioni che le sono eventualmente delegate dal Consiglio.
3. La Giunta Esecutiva è presieduta dal Dirigente scolastico; la funzione di segretario verbalizzante è assolta dal Direttore S.G.A.

ART. 6 - Convocazione delle riunioni

1. La convocazione delle riunioni deve avvenire in forma scritta con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo nonché l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.
2. Di norma, le convocazioni sono inviate ai consiglieri cinque giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgente necessità o di riunioni straordinarie, tuttavia, il preavviso può anche essere inferiore ai cinque giorni e la convocazione può avvenire con comunicazione telegrafica o telefonica, quest'ultima registrata come fonogramma.
3. Una copia della convocazione dovrà essere pubblicata all'Albo del sito web della scuola.
4. L'avviso scritto non è necessario nel caso in cui la convocazione avvenga nel corso di una seduta che veda la presenza di tutti i consiglieri e quando la stessa risulti dal verbale.
5. La Giunta Esecutiva curerà di far pervenire e/o rendere disponibile ai consiglieri in tempo utile, possibilmente tre giorni prima della riunione del Consiglio di Istituto, il materiale oggetto della discussione all'ordine del giorno.

ART. 7 - Partecipazione alle riunioni

1. La partecipazione alle riunioni del Consiglio costituisce per il consigliere un diritto ma anche un dovere.
2. I consiglieri impossibilitati a partecipare alla riunione devono far pervenire al Presidente, tramite la scuola, una comunicazione scritta con indicazione, anche generica, dei motivi (impegni personali,

motivi di salute, ecc.). In mancanza di tale comunicazione, l'assenza si considera effettuata senza giustificati motivi.

3. Dopo l'effettuazione di tre assenze continuative senza giustificati motivi, il Presidente propone al Consiglio di deliberare la decadenza del consigliere
4. Alle riunioni del Consiglio di Istituto possono assistere eventuali soggetti esterni all'organo collegiale, previa autorizzazione del Presidente al quale essi devono presentare richiesta scritta tramite la scuola. Qualora gli stessi richiedano di intervenire, è facoltà del Presidente accordare loro la parola.

Art. 8 – Discussione dell'ordine del giorno

1. E' compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'ordine del giorno nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione.
2. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente il Consiglio di Istituto, previa approvazione a maggioranza.
3. Gli argomenti indicati nell'ordine del giorno sono tassativi; tuttavia, se il Consiglio è presente in tutti i suoi componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti, ad eccezione delle deliberazioni che devono essere adottate su proposta della Giunta Esecutiva.
4. In caso di aggiornamento della seduta, dovrà essere mantenuto lo stesso ordine del giorno.

Art. 9 – Votazioni

1. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti.
2. Le sole votazioni concernenti persone determinate o determinabili e comportanti un apprezzamento discrezionale sulle loro qualità, attitudini o titoli vengono effettuate a scrutinio segreto, mediante il sistema delle schede segrete.
3. La votazione non può validamente avere luogo se i consiglieri non si trovano in numero legale.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi (la metà più uno), salvo quanto disposto nei precedenti art. 2, comma 2 e art. 8, comma 3, e salvo che altre disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
5. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti, pertanto sono computati solo i voti dei consiglieri che esprimono voto favorevole o contrario.
6. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.
7. Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti, con votazioni separate, si procederà infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua stesura definitiva globale.
8. Non è consentito deliberare su argomenti di discussione trattati fra le "Varie ed eventuali".

ART. 10 – Processo verbale

1. Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della riunione; nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se sono giustificati o no; l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti; chi presiede; chi svolge la funzione di segretario; l'ordine del giorno).
2. Per ogni punto all'ordine del giorno si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione (numero dei presenti; numero dei

votanti; numero, nome e motivazioni degli astenuti; numero dei voti favorevoli; numero, nome e motivazioni dei contrari; eventuali voti nulli). Nel verbale è anche riportato il tipo di votazione seguito.

3. I consiglieri hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a cura del segretario sul verbale.

ART. 11 - Pubblicazione delle delibere

1. Gli estratti dei verbali delle riunioni contenenti le delibere del Consiglio di Istituto sono pubblicati all'Albo del sito web della scuola nei giorni immediatamente successivi alla riunione, entro otto giorni, e vi restano per quindici giorni.

ART. 12 – Dimissioni

1. I componenti eletti del Consiglio di Istituto possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono rassegnate dinanzi al Consiglio riunito.
2. Il Consiglio di Istituto prende atto delle dimissioni. Una volta che il Consiglio abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive e irrevocabili.

ART. 13 – Surroga dei membri cessati

1. Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa, si procede come disposto dall'art. 22, comma 1, del D.P.R. 416/74 e dall'art. 53 dell'O.M. 215/91¹.

PROPOSTO DALLA GIUNTA ESECUTIVA (delibera del 09/02/2016 – verbale n° 51/2016)

DELIBERATO ALL'UNANIMITA' DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA 15/02/2016 (delibera n° 106)

1

D.P.R. 416/74 – Art. 22 (Surroga dei membri cessati):

1. *Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata pluriennale, di cui al presente decreto, venuti a cessare per qualsiasi causa o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procederà alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.*

O.M. 215/91 – Art. 53 (Surrogazione – Elezioni suppletive relative ai consigli di circolo o di istituto):

1. *I membri dei consigli di circolo o di istituto, cessati dalla carica per qualsiasi causa, devono essere sostituiti con il procedimento della surrogazione. Un membro dimissionario o decaduto, regolarmente surrogato, viene depennato definitivamente dalla lista. In caso di impossibilità di procedere alla surrogazione suddetta per esaurimento delle rispettive liste, non si può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive.*
2. *Pur essendo valida la costituzione del consiglio anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza (art.28 DPR 31/05/1974, n.416), si dà luogo a elezioni suppletive qualora manchi la rappresentanza della componente genitori, nell'ambito della quale deve essere eletto il presidente del consiglio di circolo o di istituto.*
3. *Anche per le elezioni suppletive vale la facoltà di presentazione di liste contrapposte.*
4. *Le elezioni suppletive, per motivi di opportunità, debbono essere indette, di norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali.*